

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 11/01/2023

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere stato pretermesso, in violazione dell'art. 536 c.c., dall'eredità del padre deceduto in data 17/06/2016 e che, per tale ragione, ha promosso un'azione di riduzione ex artt. 553 c.c. e 735, comma 1 c.c. per lesione della quota di legittima e per divisione.

Fa presente che, ai fini di una completa ricostruzione e quantificazione dell'asse ereditario, ha inoltrato alla resistente con raccomandata del 30/03/2022 richiesta ex art. 119 TUB, volta all'acquisizione degli estratti conto relativi agli ultimi 10 anni, dei conti correnti bancari e di eventuali depositi titoli, piani di accumulo, libretti di risparmio e/o ulteriori attività finanziarie esistenti presso l'intermediario e intestati o cointestati al de cuius.

Rileva che in data 22/04/2022 la resistente ha accolto tale richiesta, non ai sensi dell'art. 119 TUB, ma in virtù del GDPR, comunicando l'esistenza di rapporti di conto corrente, deposito amministrato, rubriche fondi, utenze e incassi vari e fornendo la documentazione richiesta - con oscuramento dei nomi degli eredi o di terzi - fino al momento della morte del de cuius (17/06/2016) e non fino alla data della richiesta documentale del 30/03/2022.

In particolare, osserva che negli estratti conto del conto corrente n. ***095 sono stati oscurati i beneficiari di alcune operazioni economiche, mentre la conoscenza di tali nominativi risulta rilevante al fine di verificare se tali operazioni abbiano carattere di donazione in vita del de cuius, idonee a ridurre il saldo patrimoniale a vantaggio degli altri eredi.

Tanto premesso, sostiene di aver diritto ad ottenere la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119, comma quarto, TUB, che – sulla base delle Linee Guida del Garante della Privacy del 25/10/2007 - non incontra il limite della tutela dei dati dei terzi. Richiama, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e dell'ABF secondo cui la formulazione dell'art. 119 TUB non pone alcuna limitazione ai dati ostensibili (cita, ex multis, Collegio di Bari, decisione n. 7015/2021 e Cassazione, sent. n. 11554/2017).

Richiama, inoltre, l'art. 2-terdecies, comma quinto, d.lgs. 196/2003, a mente del quale il divieto di divulgare dati personali relativi a soggetti terzi “non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.

Chiede, pertanto, di accertare il proprio diritto a ottenere, ai sensi dell'art. 119, quarto comma, TUB, la documentazione richiesta con lettera raccomandata del 30/03/2022 priva di oscuramenti e relativamente agli ultimi dieci anni e, in particolare, copia informatica - senza oscuramento dei dati relativi a terzi - degli estratti dei conti correnti bancari e di eventuali depositi titoli, piani di accumulo, libretti di risparmio e/o ulteriori attività finanziarie esistenti presso la resistente e intestati o cointestati al defunto.

L'intermediario precisa che la richiesta di documentazione presentata dal ricorrente il 30/03/2022 riguardava i rapporti di conto corrente ordinario (n. ***095), di deposito amministrato (n. ***442) e di rubrica fondi (n. ***021), cointestati al de cuius e alla moglie. Saggiunge che, inquadrata la richiesta ai sensi dell'articolo 2-terdecies del d.lgs. 196/2003, trasmetteva al ricorrente la documentazione relativa ai tre rapporti fino alla data del decesso (17/06/2016), ai sensi dell'art. 2220 c.c., ed oscurata dagli eventuali dati concernenti terzi.

Tanto premesso, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata presentazione del reclamo, non ritenendo qualificabile come tale la lettera del 25/04/2022 allegata dall'istante, che costituisce una semplice richiesta documentale riferita ai rapporti intestati al defunto e risulta priva di contestazioni o pretese nei confronti dell'intermediario. Richiama, sul punto, l'orientamento dei Collegi secondo cui costituisce reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento anche omissivo, mentre l'onere della prova circa l'assolvimento di tale condizione di procedibilità grava sul ricorrente.

Quanto al merito, richiama l'orientamento dell'Arbitro e della giurisprudenza secondo cui non rientra nella nozione di “successore a qualsiasi titolo” di cui all'art. 119, comma quarto, TUB il legittimario pretermesso, non essendo quest'ultimo in una situazione di aspettativa giuridicamente tutelata (cita Collegio di Roma, decisione n. 27111/2018, Collegio di Bologna, decisione n. 6839/2017, Collegio di Milano, decisione n. 2653/2013).

Sostiene, infatti, che il legittimario pretermesso acquisisce la qualità di erede e quindi di “successore a qualsiasi titolo” solo in seguito all'esito vittorioso dell'azione di riduzione o di annullamento del testamento (cita Cassazione, sent. n. 22907/2015 e ord. n. 2914/2020; Collegio di Milano, decisione n. 25531/2019).

Ritiene non condivisibile l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n.15404/2021, in cui è stato riconosciuto il diritto di ottenere copia della documentazione a chi possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata iure hereditario.

Al riguardo, evidenzia che un tale principio pone a carico degli intermediari una valutazione al limite della discrezionalità, dovendo di volta in volta esaminare e decidere circa la sussistenza o meno in capo al richiedente della suddetta “aspettativa qualificata”. Osserva, altresì, che la sentenza n. 11554/2017 della Cassazione, richiamata nella decisione del Collegio di Coordinamento, non si è occupata della specifica posizione dei legittimari pretermessi, limitandosi a statuire circa la possibilità di attivare il diritto di cui al

comma quarto dell'art. 119 TUB nel corso del giudizio, anche in mancanza di una preventiva omissione dell'intermediario. Rileva, infine, che la posizione espressa dal Collegio di Coordinamento è stata recentemente superata da alcune decisioni dei Collegi, che – in linea con la giurisprudenza di merito (cita Tribunale di Pordenone, sent. del 14/05/2018) - hanno escluso la sussistenza in capo al legittimario pretermesso dell'aspettativa giuridicamente tutelata propria dell'erede o del chiamato all'eredità (cita, da ultimo, Collegio di Milano, decisione n. 21197/2021).

Sostiene, pertanto, che – a fronte dell'incerto quadro giurisprudenziale descritto - non può procedere all'indagine circa la sussistenza di "un'aspettativa qualificata iure hereditario" in capo al ricorrente, atteso che una errata interpretazione determinerebbe la comunicazione dei dati personali dei terzi interessati contenuti nella documentazione richiesta, con conseguente violazione della normativa in materia di privacy.

Ad ogni buon conto, fa presente di aver già comunicato al ricorrente i rapporti accesi a nome del defunto, in essere alla data del decesso, con le relative consistenze, dandogli così modo di acquisire le informazioni contabili necessarie per poter tutelare le proprie ragioni successorie innanzi al giudice civile. Richiama, sul punto, la decisione n. 21197/2021 del Collegio di Milano, secondo cui aver reso nota al legittimario escluso per testamento dall'eredità la consistenza patrimoniale al momento della morte del de cuius è sufficiente per l'avvio delle azioni a tutela dei propri diritti.

Chiede, pertanto, in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile e nel merito di rigettarlo.

Nelle repliche il ricorrente evidenzia in primo luogo l'idoneità quale reclamo della lettera del 22/04/2022, nella quale contestava, con motivazioni in diritto "chiare e complete", il comportamento della resistente che - in riscontro alla richiesta del 30/03/2022 - aveva fornito la documentazione per il solo periodo antecedente alla morte del de cuius (31/03/2016) e aveva trasmesso gli estratti del conto corrente n. ***095 con parti oscurate. Fa presente, in ogni caso, che le Disposizioni ABF non prevedono alcun limite né di forma né di sostanza nella esposizione di un reclamo.

Quanto al merito, ribadisce che nella decisione n. 7015/2021 il Collegio di Bari – su una questione "del tutto analoga" alla presente - ha statuito che "l'art. 119 TUB debba necessariamente essere inteso in senso ampio, così da ricomprendere non solo l'erede, ma anche il chiamato all'eredità o comunque chi possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata a titolo ereditario".

Soggiunge che il medesimo principio è stato condiviso da altri Collegi (cita Collegio di Milano, decisione n. 1966/2020 e n. 9794/2016; Collegio di Roma, decisione n. 6333/2020; Collegio di Torino, decisione n. 14478/2017).

Al riguardo, sostiene di aver provato, in qualità di figlio legittimo del de cuius, "di vantare un interesse proprio diretto e sostanziale in merito alla successione" ex art. 2 terdecies, comma primo, d.lgs. 196/2003. In particolare, osserva di aver prodotto sia il certificato di morte che il certificato storico di famiglia, da cui risulta chiaramente la propria "aspettativa qualificata a titolo ereditario"; allega altresì la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione da cui emerge che il de cuius ha disposto mediante testamento solo in favore della moglie, escludendolo dall'eredità.

Ritiene che l'orientamento richiamato dalla resistente – secondo cui il diritto di ottenere copia della documentazione è subordinato all'accertamento giudiziale della qualità di erede – frustra le finalità tutelate dall'art. 119 TUB e dall'art. 2 terdecies, comma quinto, d.lgs. 196/2003, in quanto l'accesso alla documentazione bancaria viene richiesto al fine di poter supportare probatoriamente una domanda giudiziale volta al riconoscimento della propria qualità di erede.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

L'intermediario ribadisce che la PEC del 25/04/2022, indicata dal ricorrente quale reclamo, conteneva esclusivamente una richiesta documentale e non recava alcuna contestazione nei confronti della banca, come evincibile dallo stesso oggetto.

Quanto al merito, ribadisce che il ricorrente non riveste la qualifica di "successore a qualunque titolo" di cui all'art. 119, comma quarto, TUB e che, in ogni caso, è stato posto in condizione di acquisire le informazioni contabili richieste per tutelare le proprie ragioni successorie in sede ereditaria.

Insiste, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'odierna controversia attiene alla determinazione del perimetro del diritto del legittimario pretermesso ad accedere alla documentazione bancaria relativa ai conti del de cuius, e più in particolare all'applicabilità alla fattispecie in questione dell'art. 119 TUB, ovvero dell'art. 2 terdecies del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'intermediario, secondo la quale il ricorso non sarebbe stato preceduto da un valido reclamo, con conseguente improcedibilità del ricorso stesso. In base al paragrafo 1 (Avvio del procedimento), Sezione VI delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (3 novembre 2016) della Banca d'Italia, che regolano il funzionamento dell'ABF, "il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario". La definizione di reclamo è contenuta alla Sezione I del medesimo provvedimento, il cui paragrafo 3 qualifica come reclamo "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, email) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo". In base al costante orientamento dell'ABF, per quanto il reclamo non debba rivestire alcuna particolare forma rituale, è necessario che contenga una vera e propria contestazione di un comportamento, in quanto in questo sistema di risoluzione delle controversie il reclamo ha la funzione di consentire all'intermediario, in sede di risposta al reclamo stesso, di giungere ad una composizione della controversia insorta già nella sua fase iniziale, prima che si instauri un vero e proprio contenzioso (cfr. Collegio di Torino, nn. 12079/2018 e 8203/2018); esso deve "connotarsi per determinatezza e specificità, caratteristiche imprescindibili proprio al fine di valutarne la sovrapponibilità contenutistica al susseguente ricorso" (Collegio di Torino, n.8203/2020).

Nel caso in esame, il Collegio rileva dalla documentazione in atti che il ricorrente con PEC del 25/04/2022 ha richiesto specificamente copia degli estratti conto del conto corrente n. ***095 dal 31/03/2016 al 30/03/2022, nonché l'identità dei beneficiari di alcune operazioni di bonifico riportate negli estratti conto già ricevuti, e segnatamente dei bonifici bancari del 07/04/2016 (importo € 7.000,00), del 06/06/2016 (importo € 6.200,00), del 04/05/2015 (importo € 10.000,00) e del 12/11/2013 (€ 22.000,00) ed ha altresì avvertito l'intermediario in merito al proprio intendimento di adire le "apposite sedi giudiziarie" in caso di mancato o tardivo adempimento alla richiesta stessa. Alla luce di tali risultanze documentali il Collegio ritiene che la PEC sopra descritta integri gli estremi del reclamo, quale previsto dalla vigente disciplina procedimentale come sopra richiamata.

Benché l'intermediario non abbia sollevato anche l'eccezione di mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, limitandosi ad affermare che la lettera non fosse apprezzabile come reclamo, il Collegio ritiene – in conformità all'orientamento consolidato dei Collegi territoriali – che l'Arbitro possa rilevare d'ufficio la mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, atteso che la presentazione del reclamo costituisce condizione di procedibilità per

il valido esperimento della procedura ABF.

In conformità al proprio orientamento sul punto (cfr. da ultimo Coll. Bari, dec. n. 122/2022), il Collegio ritiene che il concetto di “medesima questione” di cui alla Sez. VI, par. 1 delle vigenti Disposizioni ABF debba intendersi in termini di “sostanziale simmetria” tra ricorso e reclamo, nel senso che il ricorso va ritenuto ammissibile “solo se l’intermediario è stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione insorta”.

Ora, nel caso di specie il Collegio rileva che in effetti la domanda avanzata nel reclamo, pur avendo ad oggetto documentazione relativa al medesimo c/c bancario n. ***095, appare più ampia e generica, riguardando “copia informatica, senza oscuramento dei dati relativi a terzi, degli estratti dei conti correnti bancari e di eventuali depositi titoli, piani di accumulo, libretti di risparmio e/o ulteriori attività finanziarie esistenti presso [la resistente]”, intestati o cointestati al defunto, “relativi agli ultimi 10 anni a decorrere dal momento della lettera Racc. A/R, dunque a partire dal 30.03.2022 a ritroso”; sicché ritiene che il ricorso sia ammissibile solo relativamente alla specifica documentazione già descritta nel reclamo, e non anche alle più ampie richieste manifestate esclusivamente in sede di ricorso.

Ancora in via preliminare, il Collegio rileva che il ricorrente ha promosso dinanzi al Tribunale azione di riduzione per lesione di legittima nei confronti della madre e del fratello e che la richiesta documentale oggetto del presente ricorso è volta a ottenere le evidenze da produrre in giudizio per ricostruire l’asse ereditario e determinare la quota di legittima. Il giudizio risulta, dalla documentazione versata in atti, in corso di svolgimento (ultima udienza 23/05/2022), ma non è possibile riscontrare lo stato in cui attualmente si trova il procedimento; alla data del 03/08/2022 la causa era nella fase di assunzione dei mezzi di prova ex art. 184 c.p.c. Peraltro, dal momento che non consta evidenza di istanze di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., eventualmente formulate al Tribunale con oggetto coincidente con la documentazione di cui all’odierno ricorso, il Collegio ritiene che non sussista litispendenza e pertanto prosegue l’esame nel merito della controversia, limitatamente alle richieste documentali di cui alla PEC del 25/04/2022, ritenuta equiparabile ad un reclamo.

Venendo al merito della controversia, risulta incontestato tra le parti che il ricorrente è un legittimario pretermesso dall’eredità del padre. Inoltre, sono in atti la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e il certificato di stato di famiglia da cui risulta che l’odierno istante è figlio del de cuius, nonché il verbale di pubblicazione e deposito di testamento olografo da cui emerge che il de cuius ha nominato per testamento erede universale la moglie, pretermettendo il ricorrente.

L’intermediario sostiene che il diritto del legittimario pretermesso, non derivando dall’art. 119 TUB, ma dall’art. 2 terdecies del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d. Lgs. n. 101/2018), incontrerebbe il limite della tutela dei dati dei terzi e ritiene, pertanto, di poter esibire solo la documentazione antecedente alla data del decesso (17/06/2016), oscurata di eventuali dati concernenti terze persone fisiche. Adduce a sostegno della propria ricostruzione le Linee Guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela del 25/10/2007, che, nel distinguere tra l’accesso ex art. 7 del Codice della privacy (poi abrogato) e l’accesso ex art. 119 TUB, precisano che il diritto derivante dall’art. 119 TUB “non prevede limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse”, laddove al contrario con riguardo all’accesso previsto dal Codice della Privacy, “l’istituto di credito è [...] tenuto a comunicare ai soggetti indicati al menzionato art. 9, comma 3, in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del

defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi "al portatore", anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l'estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto", mentre "non possono [...] formare oggetto di comunicazione [...] informazioni che siano dati personali riferibili non all'interessato, ma a terzi. Ad esempio, non è conoscibile in base alle norme appena richiamate il nominativo del percettore del saldo di deposito, pur intestato al de cuius, in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo; ciò, salvo che ricorra un'ipotesi di cointestazione con il defunto".

Ad avviso di questo Collegio la ricostruzione offerta dall'intermediario sul punto non è corretta. Secondo l'orientamento espresso, da ultimo, dal Coll. Coordin., in primo luogo deve ricordarsi che "L'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario, è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma IV, T.U.B." (dec. n. 6887/2022); inoltre, non può dubitarsi che il medesimo diritto vada riconosciuto anche al legittimario pretermesso, in quanto deve ritenersi che "la formulazione del comma IV dell'art. 119 T.U.B. - il quale riconosce il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a "colui che gli succede a qualunque titolo" - debba necessariamente essere intesa in senso ampio, così da ricomprendere non solo l'erede, ma anche il chiamato all'eredità o comunque chi possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata iure hereditario (Coll. Coordin., dec. n. 15404/2021 e già prima, tra i collegi territoriali, Collegio di Milano, decisione n. 9794/16; Collegio di Torino, decisione n. 14478/17 del 13/11/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 8990/17); e v. pure, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., n.11554/2017.

Riconoscere il diritto ai sensi del quarto comma dell'art.119 TUB implica che l'intermediario debba provvedere "alla consegna della documentazione bancaria richiesta dal ricorrente senza apportarvi omissioni" (Coll. Bari, dec. n. 7015/2021, cui adde Coll. Roma, dec. n. 15096/2022, Coll. Palermo, dec. n. 8646/2022, Coll. Milano, decc. nn. 14183/2020 e 1966/2020), giacché la norma in questione non pone al riguardo alcuna limitazione. E del resto, a ben riflettere, dal momento che l'obiettivo dichiarato del ricorrente è proprio quello di ricostruire l'asse ereditario, al fine di determinare la quota di legittima e far valere la relativa lesione con un'azione di riduzione, il riconoscimento di tale diritto di accesso alla documentazione priva di qualsiasi oscuramento dei dati di terzi neppure confligge con la disciplina in materia di privacy, posto che l'art. 2 terdecies, co. 5, d. lgs. n. 196/2003, pur richiamato dall'intermediario a sostegno della propria posizione, stabilisce che "in ogni caso il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi".

Quanto al dies a quo del termine decennale previsto dall'art. 119, comma quarto, TUB - che l'intermediario pretende di far decorrere a ritroso dalla data del decesso - il Collegio richiama l'orientamento dei Collegi territoriali secondo cui occorre aver riguardo alla data della richiesta documentale e non alla data del decesso (cfr. ancora Coll. Coordin., dec. n. 6887/2022, cui adde Collegio di Bari, decc. nn. 17802/2021 e 21397/2020; Collegio di Milano, decisione n. 12652/2020).

Giova infine rammentare che, per un verso, l'orientamento contrario sostenuto dall'intermediario si rinviene effettivamente in alcune precedenti pronunce di Collegi ABF, ma si tratta di pronunce rese prima della sopra richiamata decisione del Coll. Coordin.; e per altro verso la precedente decisione n. 21197/2021 del Collegio di Milano citata dall'intermediario, successiva alla decisione del Collegio di Coordinamento, risulta inconferente nel caso di specie, dal momento che in essa il Collegio non si è espresso in

merito alla titolarità - in capo al legittimario pretermesso - del diritto di cui all'art. 119, comma quarto, TUB. Nella pronuncia citata, infatti, il Collegio di Milano si è limitato a ritenere sufficiente la documentazione prodotta dall'intermediario (consistenza patrimoniale al momento della morte del de cuius) per l'avvio da parte del legittimario pretermesso delle azioni a tutela dei propri diritti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene fondata la domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla consegna della documentazione relativa al c/c bancario, limitatamente al contenuto delle specifiche richieste formulate nella PEC indirizzata all'intermediario in data 25/04/2022, per il periodo dei dieci anni antecedenti la data della domanda, e dispone che l'intermediario provveda alla consegna della suddetta documentazione senza alcun oscuramento di dati dei terzi.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI